



SOCIO SOVVENTORE

Regolamento per la disciplina delle azioni e del Fondo per lo Sviluppo Tecnologico, per la Ristrutturazione e il potenziamento aziendale.


**Consorzio Granterre
Caseifici e Allevamenti S.C.A.**
*Via Polonia, 30-33-41100 Modena
C.F. e P.Iva 00162900369*
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena in data 19/02/1996
Sezione Ordinaria-Impresa Agricola
N. Autorizzazione 00162900369 - REA 83812
Iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative al Numero A107423
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevedibile
Categoria: Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento

**CERTIFICATO RAPPRESENTATIVO DI AZIONE
DI SOCIO SOVVENTORE N°**

Il Consorzio Granterre Caseifici e Allevamenti Sca con sede in Modena, Via Polonia 30/33 costituito il 31/01/1996.

RILASCIA

il presente certificato azionario n° 1 Azione di Socio Sovventore, per un conferimento complessivo di EURO _____, che viene intestato an° 33, iscritto al n° _____ del Libro Soci Sovventori.

La azione di Socio Sovventore di cui al presente certificato rappresenta il "Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale" costituito dall'Assemblea straordinaria del 26 giugno 2005, per un importo complessivo di EURO 1.000.000,00, suddivisa in 1.000 azioni nominali, ciascuna avente il valore nominale di EURO 1000,00 (diecimila). La data dei conferimenti connessi al predetto Fondo è fissata a tutto il 30/06/2005. Il presente certificato del Socio Sovventore è disciplinato da apposita Regolamento approvata dall'Assemblea straordinaria del Socio del 26 giugno 2005. Ferma restando quanto previsto dall'art.5 del regolamento, in caso di trasferimento la parte venditrice dovrà sempre comunicare alla società, per iscritto, motivando la richiesta di modificare le azioni ed allegando la domanda di ammissione dell'acquirente secondo quanto stabilito dall'art.4 del Regolamento medesimo. La società, previa realizzazione del predetto, come sopra, potrà rilasciare il nuovo certificato intestato alla parte o alle parti acquirenti, previa consegna del presente certificato e trascrizione sul Libro Soci Sovventori dell'attuale trasferimento.

Modena, 1 gennaio 2006.

Il Presidente
Dott. Enzo Valentini

- Il presente certificato sostituisce e annulla il precedente.

Consorzio Granterre
Società Cooperativa Agricola
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41

www.granterre.it

Articolo 1) - Istituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

E' istituito, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92 e dell'art. 12 dello Statuto Sociale, un Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale. Il Fondo è alimentato da conferimenti in denaro effettuati dai sottoscrittori che acquistano la qualità di Soci sovventori.

Le modalità di sottoscrizione, di partecipazione, di gestione e di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal Regolamento, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Articolo 2) - Emissione di azioni di socio sovventore.

Il fondo è costituito per un importo massimo di € 5.000.000,00 (Eurocinquemilioni/00) ed è suddiviso in n. 10.000 azioni indivisibili, nominative trasferibili del valore nominale di € 500,00 (Eurocinquecento/00) ciascuna.

Una quota parte del fondo pari a € 2.000.000 (Euroduemilioni) è riservata a Coopfond S.p.A., con sede legale in Roma, Via A. Guattani, 9, iscritta al registro delle imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA04488751001 ("Coopfond"), ed è rappresentata da azioni, costituenti, per quanto occorrer possa, una speciale categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'emissione delle azioni di socio sovventore, nei limiti della costituzione del Fondo, in relazione alle domande di ammissione presentate dai sottoscrittori. Ciascun richiedente deve sottoscrivere almeno una azione.

In caso di sottoscrizione non integrale della emissione entro 31 dicembre 2009 il Fondo sarà costituito in misura pari ai conferimenti effettuati anche per un importo complessivo inferiore a quello deliberato.

L'Assemblea straordinaria può, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, deliberare la costituzione di altri fondi.

Articolo 3) - Contenuto delle azioni di socio sovventore e categorie di azioni.

Le azioni dei soci sovventori devono essere intitolate con la specifica denominazione "azioni di socio sovventore", devono contenere le indicazioni previste dall'articolo 2354 del Codice Civile ("Contenuto delle azioni") e devono essere sottoscritte da un rappresentante legale della società o da suoi delegati. Le azioni di sovvenzione devono indicare il termine e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso. Le azioni di sovvenzione per le

quali la facoltà di recesso decorre dalla medesima data costituiscono, per quanto occorrer possa, una speciale categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 Codice Civile.

Articolo 4) - Ammissione dei soci sovventori. Versamento del valore delle azioni.

L'emissione delle azioni di socio sovventore è rivolta alle persone fisiche, alle persone giuridiche e ad altri enti o società; i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, devono presentare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, contenente tutti i dati personali necessari nonché l'importo che si intende sottoscrivere. Le persone fisiche dovranno indicare il nome e cognome, il codice fiscale, la residenza, il luogo e la data di nascita; le persone giuridiche dovranno indicare la ragione sociale, i dati del legale rappresentante e gli estremi della deliberazione dell'organo societario competente di richiesta di ammissione a socio sovventore. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, sulla domanda di ammissione, comunicando l'esito all'aspirante socio sovventore nonché i termini di versamento entro i successivi trenta giorni. La qualità di socio sovventore si acquista con il versamento integrale del conferimento sottoscritto; il versamento viene annotato in un apposito libro dei soci sovventori, tenuto a cura della Società ai sensi di legge. Il mancato versamento del conferimento entro il termine previsto determina la revoca automatica della delibera di ammissione. Al momento del versamento integrale la Società consegna i titoli azionari ovvero i certificati rappresentativi del conferimento. L'emissione dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa tutta applicabile di volta in volta al tempo delle singole sottoscrizioni.

Articolo 5) - Trasferibilità delle azioni. Gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni di socio sovventore sono nominative e liberamente trasferibili. Il loro trasferimento è comunque subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore alienante dovrà inviare espressa comunicazione al Consiglio di Amministrazione manifestando la volontà di trasferire le azioni ed allegando la domanda di ammissione dell'acquirente contenente le indicazioni previste all'art .4. Il Consiglio di Amministrazione si esprime entro sessanta giorni: in caso di gradimento del nominativo proposto autorizza il trasferimento delle azioni, con conseguente trascrizione del trasferimento sul libro dei soci sovventori. In caso di mancato gradimento il Consiglio di Amministrazione indicherà un acquirente gradito, disponibile ad acquistare le azioni dal socio sovventore alienante. Il trasferimento di azioni

nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della Società.

Articolo 6) - Diritto di voto. Coefficiente correttivo. Amministrazione.

I soci sovventori che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni hanno diritto di intervento e di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, esercitando l'elettorato attivo alle stesse condizioni dei soci cooperatori secondo quanto è stabilito dallo Statuto sociale. I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti, da un minimo di uno ad un massimo di cinque, a seconda dell'entità delle azioni possedute:

- VOTI 1 uno PER CONFERIMENTI FINO A Euro 50.000,00 cinquantamila e centesimi zero;
- VOTI 2 due PER CONFERIMENTI DA Euro 50.001,00 cinquantamilauno e centesimi zero A Euro 100.000,00 centomila e centesimi zero;
- VOTI 3 tre PER CONFERIMENTI DA Euro 100.001,00 centomilauno e centesimi zero A Euro 150.000,00 centocinquantamila e centesimi zero;
- VOTI 4 quattro PER CONFERIMENTI DA Euro 150.001,00 centocinquantamilauno e centesimi zero A Euro 200.000,00 duecentomila e centesimi zero;
- VOTI 5 cinque PER CONFERIMENTI OLTRE A Euro 200.000,00 duecentomila e centesimi zero.

Qualora un socio cooperatore rivesta anche la qualifica di socio sovventore egli avrà diritto nell'assemblea al solo voto quale socio cooperatore.

I soci sovventori non possono, per legge, esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea. Nel caso in cui tale limite venga superato i voti spettanti ai soci sovventori vengono attribuiti applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati. L'Assemblea stabilirà le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite indicato, tenendo conto del numero totale di voti spettanti a tutti i soci alla data dell'assemblea e del numero di voti dei soci sovventori.

Per quanto riguarda l'elezione alla carica di amministratore di soci sovventori l'elettorato passivo segue le stesse regole previste per i soci cooperatori dallo Statuto sociale, nei limiti di legge e di statuto; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere comunque costituita da soci cooperatori e, tra

questi ultimi, in ogni caso, devono essere eletti il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i.

Articolo 7) - Diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e privilegi delle azioni di sovvenzione.

Le azioni di socio sovventore possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di due punti percentuali (2%) in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori; in ogni caso l'ammontare delle remunerazioni è stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio di esercizio nei limiti di cui sopra. Alle azioni di socio sovventore si applica, in caso di approvazione dell'Assemblea, la rivalutazione gratuita ai sensi di legge (art. 7 L. 59/92) alle stesse condizioni praticabili per i soci cooperatori. In caso di applicazione della rivalutazione gratuita viene costituito apposito fondo, remunerato come le azioni di socio sovventore rivalutate e rimborsabile ai soci sovventori congiuntamente alle azioni. La rivalutazione potrà essere attuata attraverso la distribuzione gratuita di azioni di socio sovventore, nonché la costituzione di un apposito fondo per i residui. La liquidazione degli utili e dei dividendi di esercizio ed il rimborso delle quote detenute, eventualmente rivalutate ai sensi del comma precedente, avvengono esclusivamente presso la sede della Società in favore dei soci sovventori che risultano iscritti regolarmente all'apposito libro soci. Il diritto all'eventuale dividendo matura dalla data del versamento del conferimento del socio sovventore. In caso di trasferimento delle azioni ad altro socio sovventore durante l'anno solare per quanto concerne la remunerazione, comunque determinabile e riconoscibile soltanto dopo l'approvazione del bilancio di esercizio e dopo le decisioni dell'Assemblea relative alla divisione degli eventuali utili, si terrà conto del periodo di possesso effettivo dei titoli (meccanismo del pro-rata).

Articolo 8) - Diritti e doveri dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati all'osservanza dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. I soci sovventori non partecipano allo scambio mutualistico; tuttavia il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può estendere ai soci sovventori determinate attività sociali normalmente destinate ai soci cooperatori.

Articolo 9) - Criteri di gestione del fondo.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione del Fondo, in ordine all'emissione e alle procedure di sottoscrizione e versamento delle azioni di socio sovventore, nei limiti di legge e di Statuto e

secondo le indicazioni del presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci. Il Fondo sarà gestito per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Articolo 10) - Diritto di recesso. Estinzione del fondo. Rimborso delle azioni.

Oltre che nelle ipotesi previste dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori è attribuita la facoltà di recesso decorsi 60 mesi dalla data di sottoscrizione e versamento delle azioni, fatta salva la quota parte del fondo pari a € 2.000.000 (Eurodue milioni) sottoscritta e liberata da Coopfond S.p.A., quota parte rappresentata dalle azioni di cui all' Art. 2, secondo comma, per la quale quota la facoltà di recesso è fissata dal giorno 15 dicembre 2011.

Al fine di ottenere il rimborso delle azioni di sovvenzione, il socio sovventore recedente dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione della società e il Consiglio di amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

In tutti i casi di recesso (singolo, per estinzione del fondo, per scioglimento della Società) il rimborso delle azioni potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul Fondo. Le azioni sono conseguentemente annullate e rimborsate ai detentori. Per quanto non previsto dal Regolamento, dallo Statuto e dalle deliberazioni si applicano le vigenti norme di legge.

- Approvato con Assemblea Straordinaria dei Soci del 27/06/2008 -